



CITTA' DI LECCE
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 12/2026

L'anno 2026 il giorno 05 del mese di febbraio, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lecce nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 17/02/2025 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4, D. Lgs 267/2000, nelle persone di: dott. Silvano Macculi, Presidente, dott.ssa Laura Ratano e dott.ssa Immacolata Fornaro, componenti, si è riunito per esprimere parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22 /01/2026 avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE N. 743/2025 NEL GIUDIZIO (RG N. 307/2022) PROMOSSO DA COMUNE DI LECCE C/ RO** PA** VI** E MO** GI** - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000)".

Il Collegio dei Revisori,

esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. **Comunale n. 16 del 22 /01/2026** **avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE N. 743/2025 NEL GIUDIZIO (RG N. 307/2022) PROMOSSO DA COMUNE DI LECCE C/ RO** PA** VI** E MO** GI** - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000)".**

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio, da cui si evince che:

- Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i sigg.ri Ro** Pa** Vi** e Mo** Gi**, premesso di intrattenere una stabile relazione affettiva dal 2018 e di aver sottoscritto un contratto di convivenza in data 08.04.2021, deducevano di aver richiesto al Comune di Lecce l'annotazione/registrazione di tale contratto, con contestuale richiesta di permesso di soggiorno in favore della Ro** Pa** Vi**.

- I ricorrenti lamentavano che la questura opponeva diniego al rilascio del permesso di soggiorno, in ragione della mancata registrazione del contratto di convivenza e che il Comune di Lecce negava la registrazione del contratto di convivenza in considerazione dell'assenza di permesso di soggiorno.
 - I ricorrenti pertanto chiedevano al Tribunale di Lecce di ordinare al Comune di Lecce di procedere all'iscrizione anagrafica di Ro** Pa** Vi** nei registri della popolazione residente nel medesimo comune e nello stato di famiglia di Mo** Gi**, nonché, di annotare/registrare il contratto di convivenza de quo.
 - Il Comune di Lecce costituitosi in giudizio con comparsa del 22.02.2022 chiedeva il rigetto del ricorso deducendo sostanzialmente che l'iscrizione non era possibile in mancanza del permesso di soggiorno.
 - La causa veniva decisa con l'impugnata ordinanza che provvedeva:
 - a) Ordina al Comune di Lecce l'iscrizione anagrafica di Ro** Pa** Vi** nei registri della popolazione residente nel medesimo Comune;
 - b) Ordina al Comune di Lecce l'inserimento di Ro** Pa** Vi** nello stato di famiglia di Mo** Gi**;
 - c) Ordina al Comune di Lecce di annotare/registrare il contratto di convivenza tra i due, sottoscritto davanti all'avv. Il** Pe** in data 08.04.2021 e trasmesso al Comune di Lecce in data 16.04.2021;
 - d) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
 - Con atto notificato il 06.04.2022 il Comune di Lecce proponeva appello ex art. 702 quater c.p.c. avverso la predetta ordinanza.
 - I sigg.ri Ro** Pa** Vi** e Mo** Gi**, con comparsa di costituzione e risposta del 20.06.2022, eccepivano in via preliminare la tardività dell'appello proposto dal Comune di Lecce per essere stato notificato oltre i gg.30 dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria avvenuta il 04.03.2022 ed anteriore alla notifica su istanza di parte.
 - L'eccezione preliminare proposta è fondata e viene accolta.
 - La Corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, con sentenza n. 743/2025 del 03.10.2025 notificata ed acquisita al prot. n. 181257 del 10.1.02025 definitivamente pronunciando sull'appello, ha così provveduto:
 - dichiara inammissibile l'appello;
 - condanna il Comune di Lecce, in persona del sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Ro** Pa** Vi** e Mo** Gi**, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 5.500,00 per compensi professionali oltre al 15% spese generali ed Iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Co** Ma**.
- Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. 155/02 per il pagamento da parte dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
- In data 21.01.2026 l'avv. Co** Ma**, a seguito di istanza dell'ufficio contenzioso, ha notificato nota spese, acquisita in pari data al prot. n. 11670/2026, per l'importo di € **6.580,08** (seimilacinquecentoottanta/08) da liquidarsi per distrazione in suo favore, di cui:

Onorari	€ 5.500,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 825,00
Cassa avvocati (4%)	€ 253,08
Bollo	€ 2,00
Totale	€ 6.580,08

Operazione non soggetta a Iva ai sensi dell'art. 1, commi 54-89 l. 190/2014 (regime forfettario agevolato)

Richiamato l'art 239, primo comma, lettera b) punto 6 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), il quale stabilisce che l'organo di revisione esprima il proprio parere sulle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio e transazioni;

Considerato che:

- la sentenza n. 743/2025 (prot. n. 181257/2025), pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce, nel giudizio promosso da Comune di Lecce (RG N. 307/2022), è esecutiva ed occorre procedere al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio, rientrante nella fattispecie dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, per l'importo complessivo di € **6.580,08** (seimilacinquecentoottantauro/08) da liquidarsi in favore dell'avv. Co** Ma**.
- il debito in oggetto, scaturente dalla Sentenza della Corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, n. 743/2025 del 03.10.2025 notificata ed acquisita al prot. n. 181257 del 10.1.02025, può essere classificato tra i debiti derivanti da sentenze esecutive a norma dell'art 194 1° c., lett. A) del D. Lgs. 267/00 e che, pertanto, sussistono i requisiti per la riconoscibilità del debito;
- ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione, una volta deliberato il riconoscimento, deve trasmettere tempestivamente le relative delibere alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, così come previsto dall'art. 23 c. 5 della Legge 27.12.20202 n. 289, per l'accertamento delle eventuali responsabilità;
- la Delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente;

Verificato che:

l'importo complessivo di € **6.580,08** è riferito al pagamento delle somme indicate nella Sentenza Sentenza della Corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, n. 743/2025 del 03.10.2025 notificata ed acquisita al prot. n. 181257 del 10.1.02025, si farà fronte alla copertura mediante prenotazione capitolo di Spesa n. 01111.10.3527027 denominato "ONERI DA CONTENZIOSO dell'annualità 2026 del vigente Bilancio pluriennale;

Viste le seguenti Deliberazioni

- Di C.C. n. 42 del 13.03.2025 di approvazione del Documento unico di programmazione 2025 – 2027, comprensiva del programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici, del programma triennale delle forniture e dei servizi e degli obiettivi delle società in house;
- Di C.C. n. 43 del 13.03.2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 ai sensi dell'art. 151 del TUEL e dell'art. 10 D.Lgs. n. 118/2011;
- di G.C. n. 122 del 31.03.2025 di approvazione del piano integrato di organizzazione e attività (PIAO) 2025 - 2027;
- - di G.C. n. 144 del 10.04.2025 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2025 - 2027 (art. 169 del d. lgs. n. 267/2000);

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti

- il d.Lgs. n. 267/2000;

- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 22 /01/2026 avente ad oggetto “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RIFERITO ALLA SPESA LEGALE RIVENIENTE DA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI LECCE N. 743/2025 NEL GIUDIZIO (RG N. 307/2022) PROMOSSO DA COMUNE DI LECCE C/ RO** PA** VI** E MO** GI** - PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO (ART. 194 C. 1 LETT. A) TUEL 267/2000)”, fatte salve le eventuali determinazioni della Procura della Corte dei Conti, cui il provvedimento è inviato.

Li, 05/02/2026

Il Collegio dei Revisori

Dott. Silvano Macculi

Dott.ssa Laura Ratano

Dott.ssa Immacolata Fornaro